

# n.b. nota breve



N. 50 - febbraio 2019

## I criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)

### Cos'è il FUS e quali sono le attività finanziate

Il **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS), istituito dalla [L. 163/1985](#), rappresenta il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo. Gli ambiti finanziati erano inizialmente le attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché le manifestazioni e le iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Dal 2017, la [L. 220/2016](#) (art. 13) ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, che finanzia direttamente il settore cinematografico, non più gravante sul FUS.

Per **attività di spettacolo** si intendono, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. [175/2017](#), le **attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico**, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

- le attività teatrali;
- le attività liriche, concertistiche, corali;
- le attività musicali popolari contemporanee;
- le attività di danza classica e contemporanea;
- le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;
- le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
- i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

In virtù di tale definizione, l'art. 1, co. 329, della L. [205/2017](#), stanziando specifiche risorse per il triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, ha stabilito che fossero apportate le opportune modifiche alla normativa sui criteri di riparto del FUS, includendo appunto anche i carnevali (si veda *infra*).

Già l'articolo 4-ter del D.L. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane.

In base al [D.L. n. 24/2003](#) i **criteri e le modalità di erogazione** dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L.163/1985 e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per

lo spettacolo sono stabiliti con **decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare**. Pertanto, fino al 2014, il FUS è sempre stato ripartito annualmente tra i vari settori, in percentuali fissate per ciascun settore stesso, e i criteri erano contenuti in distinti decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, adottati d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi della [L. 239/2005](#), sentite le Commissioni consultive di cui al [D.P.R. 89/2007](#).

Si segnala che la composizione delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo è stata ridefinita dal [D.M. 10 febbraio 2014](#), ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.L. 91/2013, secondo cui i componenti degli organismi collegiali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovevano essere ridotti del 10 per cento. Pertanto, attualmente, ogni Commissione è composta da **tre componenti** (anziché sette, come in precedenza) nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente e da due componenti designati della Conferenza unificata. La sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica. I componenti sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle Commissioni o tra docenti universitari o critici delle medesime materie e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta.

I criteri utilizzati per il riparto FUS anteriormente alla riforma del 2014 sono contenuti nei [DM 8 novembre 2007](#) (Danza), [DM 9 novembre 2007](#) (Attività musicali), [DM 12 novembre 2007](#) (Attività teatrali) e [DM 20 novembre 2007](#) (Attività circensi e spettacolo viaggiante).

## La riforma del 2014

Il [D.L. 91/2013](#) (art. 9) aveva previsto, dal 1° gennaio 2014, la **rideterminazione dei criteri** per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei **contributi** allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS), facendo riferimento ai seguenti parametri:

- importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
- regolarità gestionale.
- indici di affluenza del pubblico.

E' intervenuto quindi il [D.M. 1° luglio 2014](#) (successivamente modificato con [DM 5 novembre 2014](#), [DM 3 febbraio 2016](#), [DM 5 febbraio 2016](#), [DM 30 settembre 2016](#) e [DM 3 gennaio 2017](#)), che ha definito per la prima volta **criteri generali comuni a tutti i settori**, introducendo la **programmazione triennale** delle attività ammesse al finanziamento, ferma restando la corresponsione annuale del contributo. La prima importante innovazione è aver stabilito la presentazione di un **progetto artistico triennale**, corredata da un **programma annuale** per ciascun anno del triennio. Inoltre, si prevede una **valutazione comparativa dei progetti**, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, e si definisce un punteggio massimo, pari a 100, articolato in categorie e quote. Un'ulteriore novità è stata il finanziamento di **progetti multidisciplinari** - i quali devono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi, afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo - e **azioni trasversali** - promozione, tournée all'estero, residenze e azioni di sistema.

Il primo triennio di applicazione della nuova normativa è stato il 2015-2017, il secondo triennio di applicazione è il 2018-2020. La triennalità del progetto comporta che le cosiddette "prime

istanze", ossia le nuove richieste di contributo, sono ammesse solo per il primo anno di ciascun triennio (quindi il 2015 e il 2018 fino ad ora, come si evince in Tabella 1 di seguito riportata).

Nella XVII legislatura, il [Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo auditò dalle Commissioni congiunte 7ª del Senato e VII della Camera dei deputati](#) il 4 febbraio 2016, ha dato conto degli obiettivi che hanno portato al D.M. 1° luglio 2014, quali: "triennalità, per garantire stabilità e la possibilità di programmare; semplificazione; maggiore chiarezza amministrativa; criteri di equità e neutralità dei contributi; introduzione del criterio della multidisciplinarità; riconoscimento delle residenze; visione diversa dell'attività di promozione; nascita dei primi centri di produzione della danza; maggiore attenzione agli aspetti dell'internazionalizzazione; rafforzamento del sistema dei controlli".

Sempre nella XVII legislatura, nel novembre 2015 la 7ª Commissione del Senato ha svolto l'[audizione](#) del Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in relazione all'affare assegnato relativo "alla recente distribuzione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (n. 612)", nella quale sono emerse diverse criticità rispetto alla riforma attuata con D.M. 1° luglio 2014. Il Direttore generale è intervenuto in una successiva [audizione](#) per rispondere ai quesiti posti.

Tale D.M. 1° luglio 2014 ha abrogato, a decorrere dal 2015, i decreti ministeriali settoriali del 2007. Materialmente, la quota delle risorse da assegnare è tuttora stabilita con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentite le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo, e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il DM 1° luglio 2014 era stato ritenuto illegittimo dal **TAR Lazio**, con [sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016](#), che aveva ritenuto che lo stesso DM fosse stato emanato in violazione delle disposizioni di cui all'[art. 17 della L. 400/1988](#) (che prevede, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere contenesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l'Amministrazione, nell'attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo. Successivamente alla sentenza, l'art. 24, co. 3-sexies, del [D.L. 113/2016](#) ha previsto che l'[art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013](#) (in virtù del quale era stato emanato il D.M. 1° luglio 2014) si interpreta nel senso che:

- il decreto ministeriale ivi previsto ha natura non regolamentare;
- le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).

Con [sentenza n. 5035 del 30 novembre 2016](#), il **Consiglio di Stato** ha dunque riformato la sentenza di illegittimità del TAR Lazio, evidenziando che il DM 1° luglio 2014 ha natura non regolamentare e che deve, pertanto, ritenersi che l'art. 24, co. 3-sexies, del [D.L. 113/2016](#) è una norma di interpretazione autentica non innovativa.

## La disciplina vigente in materia di riparto del FUS

Attualmente, i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione **2018** (che rappresenta il primo anno del secondo triennio), dal [D.M. 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato dal [D.M. n. 245 del 17 maggio 2018](#) (con cui sono stati aggiunti anche i carnevali storici tra le attività finanziabili), che ha mantenuto sostanzialmente

lo stesso impianto del D.M. 1° luglio 2014, semplificandone ulteriormente la struttura. Le modifiche apportate nel 2017 sono state conseguenti al monitoraggio del primo triennio di applicazione e all'attività di valutazione prevista dall'art. 50, co. 3, del D.M. 1° luglio 2014, affidata ad un tavolo tecnico congiunto tra Amministrazione ed enti territoriali e locali, sentite inoltre le rappresentanze delle categorie professionali dello spettacolo.

Secondo la disciplina vigente, le **domande** possono essere presentate per i seguenti **ambiti** (art. 3), ciascuno diviso in settori: teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, azioni trasversali (fig. 1). Possono essere presentate domande anche per la realizzazione di carnevali storici. Le istanze presentate da soggetti che non abbiano mai avanzato domanda di contributo a valere sul FUS si definiscono **prime istanze**. Sono considerati «**Under 35**» i soggetti che posseggono tutti i seguenti requisiti:

- titolarità della società detenuta per più del 50% da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
- organi di amministrazione e controllo composti in maggioranza da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
- nucleo artistico e tecnico composti ciascuno per almeno il 70% da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
- direzione artistica affidata a persona di età pari o inferiore a 35 anni.

	PRODUZIONE				PROGRAMMAZIONE				AZIONI TRASVERSALI 1) PROMOZIONE (ART. 41) 2) TOURNÉE ALL'ESTERO (ART. 42) 3) RESIDENZE (ART. 43) 4) AZIONI DI SISTEMA (ART. 44)
TEATRO	TEATRI NAZIONALI (ART. 10)	TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE (ART. 11)	IMPRESE DI PRODUZIONE (ART. 13)	CENTRI DI PRODUZIONE (ART. 14)	CIRCUITI REGIONALI (ART. 15)	ORGANISMI DI PROGRAMMAZ. (ART. 16)	FESTIVAL (ART. 17)	MULTI DISCIPLINARI	
MUSICA	TEATRI DI TRADIZIONE (ART. 18)	ISTITUZIONI CONCERTISTICO ORCHESTRALI (ART. 19)	ATTIVITÀ LIRICHE ORDINARIE (ART. 20)	COMPLESSI STRUMENTALI E GIOVANILI (ART. 21)	CIRCUITI REGIONALI (ART. 22)	PROGRAMMAZ. ATTIVITÀ CONCERTISTICA E CORALE (ART. 23)	FESTIVAL (ART. 24)	1) CIRCUITI REGIONALI (ART. 38)	
DANZA	ORGANISMI DI PRODUZIONE (ART. 25)		CENTRI DI PRODUZIONE (ART. 26)		CIRCUITI REGIONALI (ART. 27)	ORGANISMI DI PROGRAMMAZ. (ART. 28)	FESTIVAL E RASSEGNE (ART. 29)	2) ORGANISMI DI PROGRAMM. (ART. 39)	
CIRCO E SPETT. VIAGGIANTE	PRODUZIONE		PROGRAMMAZIONE		ACQUISTI				3) FESTIVAL (ART. 40)
	IMPRESE DI PRODUZIONE DI CIRCO E DI CIRCO CONTEMPORANEO (ART. 31)		FESTIVAL DI CIRCO (ART. 32)		NUOVE ATTRAZIONI E BENI STRUMENTALI (ART. 34)	DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO (ART. 35)	STRUTTUR. DI AREE ATTREZZATE (ART. 36)		4) AZIONI DI SISTEMA (ART. 44)

Fig. 1. Ambiti e settori per i quali possono essere presentate le domande. Fonte [Direzione generale spettacolo - MIBAC](#)

Il FUS finanzia **una quota parte dei costi ammissibili**, pari al massimo al 60 per cento **del totale** del progetto ammesso al contributo (art. 5, co.12). I costi ammissibili sono quelli: direttamente imputabili a una o più attività del progetto; direttamente sostenuti dal soggetto richiedente; effettivamente sostenuti e pagati; opportunamente documentabili e tracciabili; riferibili all’arco temporale del progetto.

Quanto all'esame delle domande, viene svolta prima una **verifica documentale** (art. 5, co. 1) da parte dell'amministrazione, che determina l'ammissibilità alla valutazione delle istanze. In seconda battuta, la Commissione consultiva competente per materia determina **l'ammissibilità della domanda** alla fase di valutazione vera e propria, annuale, che determina l'importo del contributo. L'ammissibilità del progetto alla valutazione è data esclusivamente dal raggiungimento del punteggio minimo di qualità artistica, pari a 10, determinato secondo le modalità e i punteggi esplicitati all'Allegato B del D.M. 27 luglio 2017 (**ammissibilità qualitativa**). Se il punteggio conseguito dal progetto triennale è inferiore a 10 punti, la domanda è respinta per carenza di qualità e il soggetto proponente è escluso dai finanziamenti a valere sul FUS per il triennio. Tale soglia minima di 10 punti è valutata ogni anno del triennio di riferimento.

Ai fini della valutazione comparativa dei progetti e dei programmi secondo un criterio di omogeneità dimensionale, ogni settore viene suddiviso in **sottoinsiemi**, il cui numero complessivo è determinato in base alla **numerosità del settore** (totale delle domande presentate su quelle ammesse) e comunque sempre composto da **almeno due soggetti**.

Le domande che hanno superato la fase di ammissibilità qualitativa da parte della Commissione consultiva competente, cioè aver acquisito almeno 10 punti di qualità artistica, suddivise in sottoinsiemi, sono valutate attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico fino ad un massimo di 100 punti (art. 5, co. 4), articolato secondo le seguenti categorie e relative quote (fig. 2):

- a) **qualità artistica**, fino ad un massimo di 35 punti, attribuiti dalla Commissione consultiva competente attraverso la valutazione comparativa di alcuni specifici parametri;
- b) **qualità indicizzata**, fino a un massimo di 25 punti, attribuiti dall'Amministrazione in automatico attraverso la valorizzazione di indicatori per la misurazione di specifici fenomeni, secondo logica di proporzionalità e adeguatezza;
- c) **dimensione quantitativa** (input/output/risultati), fino ad un massimo di 40 punti, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica, secondo logica di proporzionalità e adeguatezza.

Gli specifici parametri cui fare riferimento per l'attribuzione dei suddetti punteggi sono previsti, rispettivamente, negli allegati B (per la qualità artistica), C (per la qualità indicizzata) e D (per la dimensione quantitativa) dello stesso decreto ministeriale. Il Direttore generale per lo spettacolo determina con proprio decreto il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro. Per il triennio 2018-2020 si veda il [D.D.G. 21 novembre 2017](#).



Fig. 2. Meccanismo di valutazione delle domande. Fonte [Direzione generale spettacolo](#) - MIBAC

L'Amministrazione procede a **verifiche amministrativo-contabili** e a **controlli** (art. 7) per accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Il programma triennale viene quindi sottoposto a controlli **annuali** in sede di presentazione di consuntivo o, a campione, nel corso dell'anno. L'Amministrazione monitora infatti la relazione consuntiva che deve essere presentata annualmente dai beneficiari, valutando se vi sono differenze tra il programma artistico svolto e quello indicato in sede preventiva: in questo caso, sottopone le variazioni alla Commissione consultiva competente per l'eventuale riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica. Sono altresì previsti casi di decadenza, revoca e rinuncia del contributo (art. 8),

In materia di Fondo unico per lo spettacolo, la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato ha in corso una **indagine conoscitiva**, nell'ambito della quale sono state svolte numerose audizioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo, i quali hanno lasciato **memorie** aventi ad oggetto le criticità e le proposte di modifica in merito ai criteri di riparto del FUS. Tra gli altri è stato nuovamente **auditato** il Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali sull'applicazione della riforma del FUS. In quella sede, il Direttore generale ha depositato una **documentazione** sulla ricostruzione normativa del funzionamento del FUS, in base al D.M. 27 luglio 2017, e sull'ammontare dei contributi FUS ai diversi settori, nonché una serie di **dati** sulle istanze ricevute (riportati sinteticamente in Tabella 1) e sulla ripartizione territoriale del FUS stesso circa il contributo per l'anno 2017 (riportati in Tabella 2).

*Tabella 1*

ISTANZE FUS 2015-2019							
2019							
FUS	MU-SICA	TEA-TRO	DANZA	CIRCO e Spettacolo Viaggiante	QUOTA MULTI-DISCIPLINARE DA D.M. RIPARTO FUS	Sostegno a fondazioni e accademie	TO-TALI
<b>n. istanze pervenute</b>	300	330	164	63	37	7	<b>901</b>

**2018**

FUS	MU-SICA	TEA-TRO	DANZA	CIRCO e Spettacolo Viaggiante	QUOTA MULTI-DISCIPLINARE DA D.M. RIPARTO FUS	Sostegno a fondazioni e accademie*	TO-TALI
<b>n. istanze pervenute</b>	517	508	188	140	65	7	<b>1425</b>
<b>n. istanze ammissibili</b>	491	494	179	124	60	7	<b>1355</b>
<b>n. organismi respinti (ammissione qualitativa)</b>							
	201	186	33	34	22	0	<b>476</b>
<b>n. organismi finanziati</b>	290	308	146	87	38	7	<b>876</b>
<i>di cui n. prime istanze finanziate **</i>	17	19	9	10	0	0	<b>55</b>
<b>rinunce e/o revoche</b>							<b>3</b>

\* dal 2018 include anche il Piccolo Teatro di Milano

\*\* numero delle prime istanze appartenenti ai settori così definiti dal D.M. 27 luglio 2017. Il numero totale delle nuove istanze complessive è invece pari a 148

**2017**

FUS	MU-SICA	TEA-TRO	DANZA	CIRCO e Spettacolo Viaggiante	QUOTA MULTI-DISCIPLINARE DA D.M. RIPARTO FUS		TO-TALI
<b>n. istanze pervenute</b>	255	309	146	90	32		<b>832</b>
<b>n. istanze ammissibili</b>	254	302	145	74	32		<b>807</b>
<b>n. organismi respinti (ammissione qualitativa)</b>							
	5	0	1	0	0		<b>6</b>
<b>n. organismi finanziati</b>	249	302	143	71	32		<b>797</b>
<i>di cui n. prime istanze finanziate</i>	0	0	0	0	0		<b>0</b>
<b>rinunce e/o revoche</b>							<b>4</b>

## 2016

FUS	MU-SICA	TEA-TRO	DANZA	CIRCO e Spettacolo Viaggiante	QUOTA MULTI-DISCIPLINARE DA D.M. RI-PARTO FUS		TO-TALI
<b>n. istanze pervenute</b>	299	331	163	76	33		<b>902</b>
<b>n. istanze ammissibili</b>	277	326	147	74	33		<b>857</b>
<b>n. organismi respinti (ammissione qualitativa)</b>	27	15	0	0	0		<b>42</b>
<b>n. organismi finanziati</b>	250	308	147	73	33		<b>811</b>
<i>di cui n. prime istanze finanziate</i>	0	0	0	0	0		<b>0</b>
<b>rinunce e/o revoche</b>							<b>4</b>

## 2015

FUS	MU-SICA	TEA-TRO	DANZA	CIRCO e Spettacolo Viaggiante	QUOTA MULTI-DISCIPLINARE DA D.M. RI-PARTO FUS		TO-TALI
<b>n. istanze pervenute</b>	529	493	194	104	60		<b>1380</b>
<b>n. istanze ammissibili</b>	459	472	192	90	48		<b>1261</b>
<b>n. organismi respinti (ammissione qualitativa)</b>	197	154	45	9	15		<b>420</b>
<b>n. organismi finanziati</b>	262	316	147	81	33		<b>839</b>
<i>di cui n. prime istanze finanziate</i>	18	18	8	5	0		<b>49</b>
<b>rinunce e/o revoche</b>							<b>2</b>

Fonte: Direzione Generale Spettacolo – MIBAC - dati al 12.2.2019. Per il 2019 i dati sono ancora in lavorazione.

**Analisi sintetica dei dati della Tabella 1**

Quanto alla Tabella 1, si nota che la maggior parte di istanze ammesse al finanziamento riguarda il settore del teatro, anche se il grosso delle risorse è destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Gli organismi finanziati sul totale delle domande ritenute ammissibili, cioè quelle che hanno superato la fase di ammissibilità qualitativa (attribuzione di almeno 10 punti di qualità artistica) sono circa il 65% per il 2018, 98,7% nel 2017, 94,6% nel 2016, 66,5% nel 2015. Ciò dimostra che la grande selezione tra istanze ammesse e istanze respinte è effettuata all'inizio di ogni triennio, mentre per i successivi due anni si nota una tendenziale riconferma dei soggetti già beneficiari. Questo è anche dovuto al fatto che le nuove istanze sono sempre riferite al primo anno del triennio, quindi il 2015 e il 2018.

*Tabella 2*

### DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL FUS

**Attività di spettacolo dal vivo: ripartizione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato\* per regione\*\* relativo all'anno 2017**

<b>Regione</b>	<b>Popolazione residente al 1° Gennaio 2017 (%)</b>	<b>Numero soggetti beneficiari</b>	<b>Contributo (€)</b>	<b>Contributo (%)</b>
<i>Valle d'Aosta</i>	0,21	1	14.487,00	0,00
<i>Molise</i>	0,51	2	86.137,00	0,03
<i>Basilicata</i>	0,94	12	572.610,00	0,17
<i>Calabria</i>	3,24	7	906.308,00	0,27
<i>Abruzzo</i>	2,18	17	3.835.034,00	1,14
<i>Trentino-Alto Adige</i>	1,75	16	4.183.472,00	1,24
<i>Umbria</i>	1,47	16	4.157.751,00	1,24
<i>Marche</i>	2,54	26	6.344.954,00	1,89
<i>Sardegna</i>	2,73	25	11.179.679,06	3,32
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	2,01	22	11.833.217,15	3,52
<i>Liguria</i>	2,58	22	13.629.875,04	4,05
<i>Puglia</i>	6,71	37	13.714.101,57	4,08
<i>Sicilia</i>	8,35	36	22.525.958,12	6,70
<i>Campania</i>	9,64	44	23.084.503,02	6,86
<i>Piemonte</i>	7,25	49	23.212.066,13	6,90
<i>Toscana</i>	6,18	74	28.335.737,77	8,42
<i>Emilia-Romagna</i>	7,34	72	28.857.796,73	8,58
<i>Veneto</i>	8,10	46	37.871.969,71	11,26
<i>Lazio</i>	9,73	119	49.718.082,64	14,78
<i>Lombardia</i>	16,54	75	52.380.474,30	15,57
<b>Totali</b>	<b>100,00</b>	<b>718</b>	<b>336.444.214,25</b>	<b>100,00</b>

*Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo – MIBAC e su dati ISTAT*

\*Non sono compresi i contributi assegnati ai sensi dell'articolo 46 - Azioni di sistema del D.M. 1° luglio 2014

\*\*La ripartizione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato è sulla base della sede legale dichiarata dai soggetti beneficiari

#### ***Analisi sintetica dei dati della Tabella 2***

Come comunicato dalla Direzione generale spettacolo, i dati relativi al 2017 sono quelli consolidati, tenuto conto che lo scostamento di anno in anno è comunque minimo in relazione alla distribuzione territoriale. Emerge in generale che le più alte percentuali di contributi assegnati vanno alle regioni con un numero più consistente di abitanti, con alcune eccezioni, come ad esempio la Campania e la Sicilia, che pur avendo un percentuale di abitanti superiore al Veneto ricevono un contributo inferiore a quest'ultimo. Analogamente, la Toscana beneficia di un contributo maggiore del Piemonte, benché la popolazione sia inferiore, e la Calabria, pure avendo un numero di abitanti superiore alla Liguria, riceve un contributo di gran lunga inferiore a quest'ultima. Tenuto conto che il contributo è assegnato anzitutto in base alle domande presentate, si potrebbe

**NOTA BREVE: I criteri di riparto del FUS**

Servizio Studi del Senato

desumere una scarsa offerta culturale nelle regioni in cui è più evidente la sproporzione tra densità di popolazione e risorse assegnate a valere sul FUS.

Inoltre, si rileva come in alcune regioni vi sia una maggiore concentrazione proporzionale di risorse su un numero di soggetti più basso (ad esempio Veneto e Lombardia) con il risultato che ciascun beneficiario riceve una quota alta di contributo, mentre in altre vi è una ripartizione di risorse tra più soggetti, con il risultato di corrispondere un contributo per ciascun beneficiario meno elevato ma più diffuso (ad esempio il Lazio e l'Emilia-Romagna).

*a cura di Rosella Di Cesare*

**L'ultima nota breve:**

[A.S. 945 - Disposizioni in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale \(n. 49 - febbraio 2019\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)



febbraio 2019